Opera e ubicazione

SISMA 2016 - O.C.S.R. N° 56/2018 - INTERVENTO DENOMINATO "
"PENSIONATO S. ANTONIO", CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO GRAVEMENTE DANNEGGIATO
DAL SISMA 2016.

COMUNE DI USSITA Provincia di Macerata Località Vallazza Via Mons. Amici

Servizi tecnici

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

Ente Appaltante

COMUNE DI USSITA (MC)

Indirizzo

Piazza XI Febbraio, 5 - 62039 Ussita (MC)

C.F. 81001810431


P.IVA 00166310433

Tel./Fax **0733/971211 - 0737/99643**

E-Mail: <u>info@comune.ussita.mc.it</u> Pec: <u>ussita@pec.comune.ussita.mc.it</u>

RUP

Geom. Patrizia ORTENZI



Data	Elaborato	Tavola N°
18/07/2020	SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO	2
	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E	_
Archivio	ARCHITETTURA (SIA)	Rev.
		1

II RUP	Il Dirigente

OGGETTO: SISMA 2016 – O.C.S.R. N° 56 DEL 10/05/2018. L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA) AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE. IL TUTTO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PENSIONATO S. ANTONIO" ADIBITO A CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA, UBICATO A USSITA IN LOC. VALLAZZA, VIA MONS. AMICI, DISTINTO AL N.C. AL FOGLIO 18 - PART. 265, GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016.

CUP: C52C19000180002	CUI: L8100181043120190)019	CIG:
REP. N			
L'anno duemilaventi, il giorno provvisoria del Comune di Ussita (privata, avente per le parti forza di l	(MC) sita in Via Delle Cent	traline Idroelettriche si	
	TRA		
Comune di Ussita (MC), Codice Camerino (MC) il 18.05.1967, R Ricostruzione dell'ente, domiciliata delle Centraline Idroelettriche scr regolamento interno all'Ente, (di se	desponsabile del Settore I de per la carica presso la sed n, la quale interviene in nonché in base al	V° - Lavori Pubblic le provvisoria del Con nome e per conto d Decreto del Sindad	ci, Urbanistica ed Edilizia, mune di Ussita (MC) in Via dell'Ente, giusto il vigente co n del
l'ing./arch.	, nato a	() il _	
residente a			
studio tecnico ine	PIVA	, ne	ella sua qualità di
dell'R.T.P costituito da			
, <i>ecc.</i>), elettiv	· ·		11
sopra indicato (di seguito anche sen		•	

RAVVISATO CHE:

- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione (detta brevemente O.C.S.R.) n. 56/2018, recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27/2017, n. 33/2017, n. 37/2017 e n. 38/2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione." è stato approvato il programma straordinario per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell'Allegato 1 alla predetta Ordinanza l'opera pubblica in oggetto risulta inserita al n. 269;
- con O.C.S.R. n. 67/2018, recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 Maggio 2018", L'Allegato 1 all'O.C.S.R. 56/2018 è stato sostituito con l'Allegato 4;
- nell'Allegato 4 alla predetta Ordinanza, l'opera pubblica in oggetto risulta inserita al n. 140;

- con nota prot. n. 6327 del 21.06.2016, la Regione Marche Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il predetto piano/programma straordinario al Commissario per la ricostruzione;
- lo stesso ammonta a € 465.113.401,86 complessivi, per un totale di n. 298 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari a € 2.165.790,53;
- che codesto Ente ha elaborato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 123/2019 e ss.mm.ii. e relative leggi di conversione, il Secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche e che con Delibera Commissariale, assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 13 del 16.12.2017, si è stabilito, tra l'altro di, approvare il suddetto Piano, definendo tra i primi 5 interventi prioritari anche la ricostruzione dell'edificio denominato "Pensionato S. Antonio";
- è necessario acquisire il Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori della predetta opera, da trasmettere all'USR della Regione Marche per l'acquisizione dei relativi atti propedeutici all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza per le quali le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- in esito alla procedura di verifica della Congruità dell'importo richiesto (C.I.R.), l'USR della Regione Marche con nota prot. n. 9619 del 06.02.2020 assunta al protocollo comunale n. 894 del 07.02.2020, ha autorizzato l'intervento in oggetto per un costo complessivo presunto dell'intervento di € 2.200.987,60, come da nota suddetta, appresso riportata:

Al Comune di Ussita (MC): PEC: ussita@pec.comune.ussita.mc.it

Al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Patrizia Ortenzi

OGGETTO: O.C.S.R. n. 56/18 - Comune di Ussita (MC) - ID 3772 - "Casa di riposo e residenza protetta"

Comunicazione esito di verifica C.I.R. Fascicolo: 490.20.10/2018/OPSUAM/214

In riferimento alla "Scheda per la Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.)" relativa all'intervento in oggetto, redatta e caricata dal RUP nel sistema "Sismapp", ed acquisita al prot. USR n. 7999 in data 01/02/2020, in cui viene indicato un importo per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi Euro 2.200.987,60 si comunica l'esito positivo della verifica svolta da questo Ufficio.

Lo stesso Ufficio, comunque, si riserva la facoltà di valutare l'intervento dal punto di vista tecnico ed economico sulla base del progetto definitivo e/o esecutivo improntato a criteri di sobrietà.

Ad ogni buon conto si evidenzia che le somme derivanti dal ribasso non potranno essere utilizzate, ritornando nella disponibilità dell'USR.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016, al fine di assicurare l'applicazione delle procedure contenute nell' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma" del 28/12/2016, è necessario provvedere alla trasmissione, in via preventiva, degli atti afferenti all'affidamento dei servizi tecnici e all'esecuzione dei lavori con riferimento all'articolo 3 del citato accordo.

Link di riferimento:

http://www.regione.marche.it/Portals/0/USRM/Opere_pubbliche/Accordo_alta_sorveglianza/Accordo_altasorveglianza_ANAC.pdf.

Si sottolinea che i controlli sono preventivi alle fasi di indizione di gara, di nomina della commissione giudicatrice e di aggiudicazione, ivi compreso l'eventuale subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Si rammenta inoltre che anche tutti gli atti riferiti ai suddetti controlli vanno inseriti nella piattaforma Sismapp.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'intervento in questione è il seguente: "Casa di riposo e residenza protetta"; si chiede pertanto di trascrivere, nell'oggetto delle comunicazioni e degli elaborati di progetto inviati a questo ufficio, la suddetta esatta denominazione.

Per qualsiasi informazione potrà rivolgersi all'Arch. Donatella Di Gregorio , 0733 289623; donatella digregorio@regione.marche.it

Cordiali saluti

Macerata, 05/02/2020

II Dirigente PF Coordinamento Ricostruzione Pubblica Andrea Crocioni (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente al sensi del D.Lgs 80/2005 s.m.l. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RAVVISATO che quindi ricorrono le condizioni previste dall'art. 'art. 11 co.1 del D.L. 76/2020 "Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici" che prevede che Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture,...., trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale."

che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, procedono

all'affidamento di incarichi dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA), per importi superiori a 75.000 euro e inferiori a quelli di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall'articolo 1bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156, con calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica dell'offerta anomala qualora il numero di offerte ammissibili sia pari a 5, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Non si procederà al calcolo di cui all'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5; RICHIAMATA la Determinazione UT a contrarre n. ____ del _____ (RG n. ____) con la quale è stata indetta la procedura di cui sopra per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento in oggetto; **DATO ATTO CHE** CASO 1 - a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'ing./arch. _____ e PIVA _____ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data ______, con il ribasso offerto del CASO 2 - a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra ________, con studio tecnico in _______ (____) alla Via/Piazza _______ n. _____, codice fiscale ________, con il ribasso offerto del _______, con il ribasso offerto

(ecc.)

- con Determinazione della Stazione Unica Appaltante n. ____ del _____ (RG n. ____) è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determinazione UT n. ____ del ______ (RG n. ____) di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre dell'art. 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., relativi all'intervento denominato "PENSIONATO S. ANTONIO"

adibito a casa di riposo e residenza protetta, ubicato a Ussita in Loc. Vallazza, Via Mons. Amici, distinto al N.C. al Foglio 18 - Part. 265, gravemente danneggiato dal sisma 2016.

- 2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - 1. progettazione definitiva;
 - 2. progettazione esecutiva;
 - 3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

con la stesura dei seguenti elaborati:

FASE DI PROGETTAZIONE

2.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA (elaborati ai sensi dell'art. 23 comma 3 e 216, comma 4 del codice)

Categorie: Edilizia E.10, Strutture S.03, Impianti distribuzione acqua .01, Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.02, Impianti elettrici IA.03

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievo dei manufatti;
- d) elaborati grafici;
- e) relazione paesaggistica;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- no) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
- **2.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA** (elaborati ai sensi dell'art. 23 comma 3 e 216, comma 4 del codice) Categorie: Edilizia E.10, Strutture S.03, Impianti distribuzione acqua .01, Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.02, Impianti elettrici IA.03
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

FASE DI ESECUZIONE prestazione con riserva di affidamento

- D.L. Direzione Lavori e contabilità
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008 mediante redazione di verbali di coordinamento e quanto altro necessario per espletare l'opera a norma di legge.
- **3.** Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (TAV. 1). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

- **4.** Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di pre-fattibilità approvato con il C.I.R., egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:
 - a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
 - b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
 - c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
 - d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.
- 5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, Allegato 3 all'Ordinanza n. 58 del 04.07.2018 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
- 6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara.
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
 - c) la direzione lavori (opzionale) deve svolgersi durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori e deve contemplare ordini di Servizio, verbali, contabilità dei lavori, il Coordinamento della sicurezza in esecuzione e quanto altro necessario per svolgere tale compito a norma di legge.
- 7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

- 1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
- **3.** Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.
- 4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii.
- 5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., D.L. 76/2020, nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la

- ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 34 del D.L. 189/16.
- 6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
- 7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.
- 8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 D.L. n. 189/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
 - obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
 - obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3);
 - accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3);
 - obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6);
 - impegno ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti i subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
 - obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei

dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 159/'11 (art. 2 comma 4 e 5).

- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2);
- rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2);
- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2);
- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a);
- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a);
- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b);
- obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c);
- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d);

- impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a);
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b);
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c);
- accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

ART. 3 - ACCETTAZIONE ELABORATI PRECEDENTI

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori.

ART. 4 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Il coordinatore della sicurezza in progettazione svolgerà il suo incarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare di quanto previsto dall'art. 91.

ART. 5 – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il professionista, svolgerà l'incarico di direttore dei lavori, compiendo tutti gli adempimenti relativi e di coordinatore della sicurezza in esecuzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare di quanto previsto dall'art. 92, nel caso in cui la Stazione Appaltante estenderà l'incarico anche a detti servizi opzionali.

ART. 5 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

- 1. Il Professionista accetta espressamente:
 - a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
 - b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- 2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente.

- c) in caso di estensione dell'incarico anche al servizio opzionale di direzione lavori a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);
- d) in caso di estensione dell'incarico anche al servizio opzionale di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi eventualmente aggiornati in fase di esecuzione del fascicolo dell'opera _______, in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).
- **3.** Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.
- **4.** Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.
- 5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

ART. 6 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

- 1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.
- 2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
- **3.** Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

ART. 7 - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI – SOSPENSIONI E RECESSO

- 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.
- **2.** I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:

Progettazione: giorni complessivi n.				
	Progettazione definitiva: giorni n			
b)	Progettazione esecutiva: giorni n			

- **3.** Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.
- 4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Ove non siano stabiliti termini più brevi, il termine generale per l'effettuazione delle prestazioni è di 30 (trenta) giorni. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.
- **5.** I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione

precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

- 6. La sospensione di cui al comma 4 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.
- 7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- **8.** L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

ART. 8 - PENALI E PROROGHE

- 1. Ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
- 2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra determinato.
- 3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
- **3.** Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.
- **4.** L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.
- 5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 9 - DOVERI DI RISERVATEZZA E ASTENSIONE

- 1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
- 2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.
- **4.** Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
- 5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
- **6.** Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
- 2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
 - b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
 - f) violazione della disciplina del subappalto;
 - g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
- 3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- 1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.
- 2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo

comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA €
DIREZIONE LAVORI (OPZIONALE) €

- **4.** Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
- **5.** Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- **6.** I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

ART. 12 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

- 1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8 del presente Schema di Contratto, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche, la scadenza da indicare su tutte le fatture è "a 120 giorni", come previsto dall'art. 37 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.
- 2. Qualora il professionista lo richieda, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, come modificato dall'art. 207 co, 1 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, (Decreto Rilancio) sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 3. Il corrispettivo dei servizi verrà pagato, secondo quanto indicato nel capitolato, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192, nello specifico:
 - Per la Progettazione: Anticipazione del 20% dell'importo di progettazione ad approvazione del progetto definitivo a seguito dell'acquisizione dei pareri in conferenza regionale. Saldo ad emissione del decreto di approvazione del progetto ad avvenuta liquidazione da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;
 - Per la Direzione Lavori: Ad avvenuto svolgimento della prestazione ed a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;

I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

La liquidazione avverrà poi entro il termine di **120 (centoventi)** giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU: UFGHBC, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

Saldo ad emissione del decreto di approvazione dell'opera in questione previa liquidazione da parte dell'Ufficio Speciale alla Ricostruzione;

In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

I corrispettivi sono ero	gati esclusivamente mediante	bonifico su	ıl conto c	orrente dedica	ato indi	ividuato	con il
codice IBAN:		, sul	quale è	autorizzato	ad oj	perare i	il sig.
	, nato a		il _			(0	codice
fiscale), residente a			Va	algono l	le dispos	sizioni
più oltre richiamate.							

- 4. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e ss.mm.ii., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.
- 5. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE E CAUZIONE DEFINITIVA

1.	A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103		
	del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia		
	fideiussoria emessa da		
	l'importo di €, pari al% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura		
	(da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 123/2004 fino all'emanazione del nuovo decreto		
previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016).			
2.	Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3 comma 5, lett. e) del D.L. 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazione della		
	, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a €		
	errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese d progettazione e/o maggiori costi.		

- **3.** La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- **4.** La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

ART. 14 - SUBAPPALTO E PRESTAZIONI DI TERZI

- 1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d) "se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze ivi indicate".
- 2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.
- 3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
- **4.** Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
- 5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 16. PRESTAZIONI OPZIONALI

- 1. Direzione lavori (contabilità e collaudo)
- 2. Coordinamento Sicurezza in Esecuzione
- 3. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.
- 4. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

ART. 16 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1.	Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso, all'indirizzo
	Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
	Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
Ar	ch. /Ing. /, in qualità di
3.	Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed
	economico connesso all'esecuzione del presente contratto:
Ar	ch. /Ing. /;
4.	Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- 1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.
- **3.** Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
- **4.** La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
- 5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- **6.** Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
- 2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

ART. 19 - RINVIO

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del D.L. 189/2016.
- 2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

, lì	
Per il Professionista:	Per l'Ente committente: